

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

N. 20104/2005

LA CORTE CONSIDERATO:

che M. R. C., con atto depositato il 16 gennaio 2001, ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella esattoriale inerente al pagamento in favore del Comune di Roma della somma di £ 930.000, per sanzioni amministrative inflitte in dipendenza di infrazioni stradali accertate nel 1995;

che la C. ha dedotto di non aver avuto notizia dei verbali di accertamento redatti dalla polizia municipale, la cui notificazione era stata invalidamente eseguita, con deposito presso la casa comunale, ai sensi art. 140 c.p.c., senza gli adempimenti attinenti all'avviso del deposito stesso (affissione alla porta d'abitazione e comunicazione mediante raccomandata);

che il Giudice di pace, con sentenza del 19- 21 aprile 2001, pronunciando in contumacia del Comune di Roma, ha respinto l'opposizione, osservando che la mancata menzione della relata di notifica di detti adempimenti non implicava che gli stessi non fossero stati effettuati, ed aggiungendo che la comunicazione di ufficio postale, circa la compiuta giacenza della raccomandata spedita per dare l'indicato avviso, provava la regolarità di tale giacenza (altrimenti si sarebbe configurato un reato di omissione di atti di ufficio, non denunciato dall'opponente);

che la C., con ricorso notificato il 28 maggio 2002, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, addebitandogli di non aver rilevato che l'omessa menzione nella relata ex art. 140 cod. proc. civ. dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di per se comporta la nullità della notificazione;

che il Comune non ha presentato controdeduzioni;

che la notificazione disciplinata dall'art. 140 cod. proc. civ., per il caso di irripetibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte delle persone all'uopo abilitate (norma applicabile alle

violazioni in questione ai sensi dell'art. 201 terzo comma del codice della strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti, incluso quello dell'affissione dell'avviso del deposito, e, pertanto, è affetta da nullità, ove manchi tale affissione (v., da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 458);

che il Giudice di pace, senza mettere in discussione detto principio, e dando atto che la relazione della notificazione non recava notizia dell'affissione, ha supposto la sua effettuazione, implicitamente ritenendo presumibile il conformarsi dell'ufficiale giudiziario alle disposizioni di legge;

che tale supposizione incorre nell'inosservanza dell'art. 148 cod. proc. civ., in quanto le operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario sono quelle evidenziate dal testo della relazione di notificazione non possono essere desunte da altri elementi, ne ipotizzate sotto il mero profilo del verosimile rispetto delle prescritte formalità;

che, pertanto, il ricorso è fondato;

che l'accoglimento del ricorso comporta, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.;

che le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico del soccombente Comune.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata da M. R.C. delle spese processuali, liquidandole, per il giudizio davanti al Giudice di pace, nella complessiva misura di Euro 800,00, di cui Euro 200 per diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, nella complessiva misura di Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Roma, 26 settembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2005.